



Senato del Regno

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

In Nome di S. M. Vittorio Emanuele III.

per grazia di Dio e volontà della Nazione Re d'Italia
La Commissione permanente d'istruzione del
l'Alta Corte di Giustizia,

Visti gli atti a carico di

- 1°) Cesare Ferrero di Cambiano fu Luigi, Senatore
del Regno.
- 2°) Martini di Cigala Fauny fu Giuseppe, di anni
55 da Torino.
- 3°) Bardone Annibale fu Luigi, di anni 55, da
Collaniga.
- 4°) Vittone Giuseppe di Domenico, di anni 51, da
Torino.

imputati

del delitto di cui agli art. 63, 64, 49, 280 cod.
penale, per avere nel 13 febbraio 1916 in Tori-
no, con atti esecutivi della medesima risolu-
zione, in concorso fra loro, formato false
scritture private apponendo la data falsa del
30 gennaio 1916 ad un atto di quietanza e ad
annotazioni nei libri della Cassa di risparmio
di Torino, con alterazione materiale di libri
ausiliari, per provare che la signora Cigala
nel 30 gennaio 1916, in qualità di mandata-
ria del figlio Carlo Martini, aveva ritirato
dalla Cassa un deposito di novanta azioni

delle ferrovie Mediterranee è pagato la somma di L. 15842. 10 avuta in anticipazione, mentre le suddette operazioni si eseguirono invece nel 13 febbraio 1916, quando il mandato era estinto per la morte del mandante.

La Commissione ha considerato quanto segue: Il 12 novembre 1914, dal Vice Presidente e da un componente del Consiglio d'Amministrazione della Cassa di risparmio di Torino, furono presentati al Procuratore del Re del tribunale civile e penale di detta città i verbali delle sedute 7 e 9 novembre stesso anno tenute dal Consiglio suddetto, ed altri documenti, dai quali si raccoglie che due Consiglieri di Amministrazione della Cassa, sigg. Montù e Sola, avendo ricevute lettere anonime, che denunciavano irregolarità e falsità commesse in proposito di una polizza su pegno, verificarono che il giovane Conte Carlo Martini d'Algha, addì 2 ottobre 1914, prese a mutuo dalla Cassa lire 15552, depositando, a garanzia del debito, novanta azioni delle ferrovie mediterranee, il cui valore corrente, al dì del mutuo, era di lire 18930. - Che, morto lui gloriosamente sul campo di battaglia, il 12 febbraio 1916, il giorno seguente, con la data falsa del 30 precedente gennaio, si formarono due polizze, l'una con la quale la Contessa Fanny Martini di Algha, procuratrice generale del defunto figlio estingueva il debito di lui verso la Cassa, e l'altra con la quale la Contessa sostituirà se al figlio, dando a garanzia le stesse novanta azioni delle Mediterranee. Tali operazioni, oltre la data falsa, erano state compiute merce radiazioni sui registri detti ausiliari (brogliacchi). Di questo fatto si era non poco occupata la stampa cittadina, e dai signori Montù e Sola ne fu in-

formato il Presidente della Cassa, Marchese Cesare Ferrero di Cambiano, il quale, convocato il Consiglio d'Amministrazione, dichiarò che le azioni ferroviarie mediterranee appartenevano non al defunto Conte Carlo, ma alla madre di lui Contessa Fanny, la quale, partito il figlio per la guerra come volontario, manifestò il desiderio che al nome di lei si ritolasse la polizza del figlio, assumendone il debito; che di fare una tale operazione ella aveva interpellato esso Presidente, cui consegnò anche la polizza; che egli nulla fece, ma all'indomani della morte del conte Carlo, cioè il 13 febbraio, ne parlò al direttore della Cassa, Car. Franzosi, e poi al ragioniere, Car. Bardone, manifestando il desiderio che, se la cosa si potesse fare, si facesse, trattandosi di ristabilire la verità delle cose, col restituire alla madre quei titoli che erano veramente di lei, senza recar danno ad alcuno; che egli non seppe né allora, né poi, delle modalità tenute nella creazione delle nuove polizze; ma, essendosi fatto un gran parlare della cosa, per eliminare ogni sospetto, il miglior partito a seguire era denunziare il fatto al magistrato ordinario.

Fra i documenti presentati al Procuratore del Re si ha il parere di tre eminenti giuristi ed autorevoli personalità, ai quali il Consiglio d'Amministrazione della Cassa si era rivolto prima di far denunzia all'autorità giudiziaria. Il parere in sostanza dice « che (i tre giuristi) »
 « pur convinti che nelle attuali condizioni »
 « della patria avrebbero dovuto concludere in »
 « senso opposto, opinano esser opportuno da »
 « re notizia del fatto al Procuratore del Re, per »
 « troncare fin dall'ingio ogni discussione ed »
 « eventuale polemica sui pubblici fogli »

Data opera dall' autorità giudiziaria alla istruzione, fu eseguita una perizia sui registri della Cassa, furono uditi testimoni, spediti mandati di comparizione e raccolti gli interrogatori dei ragionieri della Cassa, signori Bardone Annibale e Vittone Giuseppe, e della Contessa Fanny Martini di Cigala. Tutti affermarono aver agito nella più completa buona fede e nella certezza di non aver recato danno ad alcuno. Il ragioniere Bardone dichiarò che il Presidente della Cassa, Senatore Ferrero di Cambiano, lo invitò ad intestare alla Contessa Fanny la polizza del defunto figliuolo di lei Conte Carlo, senza punto indicargli il modo come tale intestazione si dovesse effettuare, che egli non fece nessuna obiezione e per l' autorità di cui godeva il Ferrero, e perché non seppe subito rendersi conto della possibilità e regolarità dell' operazione, si consigliò e studiò il da fare col ragioniere Tagliolini, e poi dispose la creazione delle polizze portanti i numeri 2037 quella intestata al Conte Carlo, e 2801 quella intestata alla Contessa Fanny, che furono materialmente scritte dal ragioniere Giuseppe Vittone, dal ragioniere Giorgio Ferraris sul registro di annotazione, e dal ragioniere Tagliolini sul foglio giornaliero, con sostituzione di un foglio in quest' ultimo registro, e raschiature di linee nel registro giornaliero per anticipazioni.

Il Procuratore del Re, in base ai suddetti elementi, opinò trattarsi di falso in privata scrittura commesso in unione tra le sopra nominate persone e il Ferrero di Cambiano, e essendo quest' ultimo Senatore del Regno, inviò gli atti al Presidente del Senato con rapporto del 9 aprile corrente anno 1918.

In questa Commissione d' istruzione, compiuti gli

altri atti che erano necessari, considera essere fuori dubbio che il Ferrero espose al Bardone l'invito o il desiderio che la polizza intestata al defunto Conte Carlo passasse in testa della madre Contessa Fanny; essere facilmente ammissibile che, per gli impiegati della Cassa, un tal desiderio per l'autorità e riverenza che egli, qual Presidente, esercitava e riscuoteva, avesse quasi la importanza di un ordine, ma è del pari fuori dubbio che sul modo in cui detto desiderio, o semi ordine, avesse a tradursi in atto, nulla il Ferrero disse, anche ammettendo che a difficoltà, nella esecuzione del desiderio, avessero al Ferrero accusato il direttore e l'avvocato della Cassa, Car: Francis e Barberis, come costoro deposero, senza per altro precisare in che le difficoltà consistessero. Il modo quindi come si giunse alla formazione delle nuove polizze, di quietanza l'una e di nuovo deposito l'altra, non fu indicato dal Ferrero, ed è ciò evidente, perché, se lo avesse specificato, il Bardone non avrebbe fatto ricorso al consiglio ed aiuto del Tagliolini, col quale studiò l'operazione a fare sui registri (fogli 20 e 49), ma avrebbe senza più o eseguito quanto il Ferrero gli avrebbe detto, ovvero rifiutato di secondare il desiderio di lui. Né del modo tenuto dal Bardone fu il Ferrero informato, e però questo modo, che dovrebbe costituire il reato, che il Ferrero non seppe, e quindi non potette volere, non può ai fini penali mettersi a carico di lui, onde va applicato l'articolo 47 del codice penale.

È a conforto di tale concetto sta il considerare che il Ferrero, che per antico e stretto vincolo di amicizia con la famiglia Martini Bigala ben conosceva il fervente amore della Contessa Fanny non soltanto per la persona del figlio Carlo,

ma altresì pel costui buon nome, tutto ciò per
non volle accettarne l'eredità (del resto affatto
privata di altri) col beneficio dell'inventario e
ne pagò le non lievi passività, ciò ben sapeva
che il Carlo nulla possedeva e non poteva quindi
di nel padre e nella sorella, unici eredi oltre
la madre Janny, destare desiderio di adirne
la eredità, ed essendo inoltre il Ferrero, avvo-
cato e di svegliato ingegno, come si argomen-
ta dagli altri uffici che compie, nella ipotesi
avendo voluto additare al Bardone il modo come
doveva comportarsi, nell'intestare la polizza del
defunto Carlo al nome della madre, avrebbe sug-
gerito di farlo, apponendo alle polizze la vera
data, e facendo assumere alla Contessa Janny
la qualità di erede del figlio, la quale opera-
zione se poteva costituire una irregolarità rispet-
to ai regolamenti della Cassa, perché il ritiro
dalla vecchia polizza sarebbe fatto da una sola
degli eredi del defunto Carlo e non da tutti e
tre, non avrebbe mai potuto elevarsi alla im-
portanza di un delitto, come era la falsifica-
zione dei registri. Al che volli aggiungere che
il Ferrero avrebbe avuto tutto il tempo per pen-
sare riposatamente alla cosa. Il stato

Ma ritenuto, come fin qui si è detto, non avere
il Ferrero indicato o partecipato al modo a te-
nere nella formazione delle nuove polizze, ciò
non basterebbe a francarlo da qualsiasi respon-
sabilità, se fosse stata a lui consegnata la
polizza, e scata poi a firmare alla contessa Jan-
ny, ed egli avesse, vedendo e leggendo la po-
lizza, scorta la falsa data apposta alla me-
desima. Ora su questo punto il solo Bardone
avrebbe potuto far luce sicura, dicendo a chi
consegnò la nuova polizza, ma non ha potuto
farlo, non ricordando la cosa, il che era natu-

20

rale per lui, in quei momenti, perché non
dava importanza al fatto, ed è ciò assai cre-
dibile, posto che egli, impiegate sotto ad tutti
questissimi, non credette che la creazione del-
le nuove polizze, fatta palesemente, e senza mi-
stero, costituisse cosa irregolare, e, meno che
mai, un delitto, ma soltanto la ricostituzione,
ne di un fatto vero. Egli, Bardone, nelle
sue varie deposizioni, dichiarò sempre non
ricordare a chi precisamente consegnò la
polizza. Né si potrebbe dire che, avendo il
Bardone soddisfatto un desiderio del Ferrero,
era naturale che a lui consegnasse la poliz-
za, come prova dell'appagamento di quel
desiderio; imperocché, senza fermarsi alla re-
cisa negativa del Ferrero, vi hanno elementi
processuali che fanno ritenere che a costui
non venne consegnata la polizza. Ed in vero
la mattina del 13 febbraio 1916 Ferrero esternò
al Bardone il desiderio della creazione delle
nuove polizze, consegnandogli quella primitiva
che già da tempo aveva ricevuto dalla Contessa
Janny. Il Bardone, che, dapprima confuso, non
seppe prendere un partito, credette pigliar con-
siglio dal ragioniere Bagliolini, e dopo aver
studiato e stabilito tra loro il da fare, furon
no create le nuove polizze, radiati taluni ri-
ghi dei libri ausiliari (Brogliuzzi) e sostituito
un foglio in uno di essi; a far tutto ciò fu
certamente necessario parecchio tempo, in-
tanto la polizza fu nello stesso giorno recata
a casa della Contessa, che la sottoscrisse, sen-
za che poi seppe indicare chi gliela consegnò,
e a chi la restituì, e ciò è spiegabile per la con-
fusione e la piena del dolore che dovevano tra-
vagliare l'animo di una madre, che da poche
ore aveva ricevuta la feroce notizia della morte

del figlio. Ora non potrebbe, senza sforzo, creder-
si che il Ferrero si fosse indugiato tanto tempo
nella sede della Cassa per aspettare la forma-
zione di polizze, che non sapeva neppure se il
Bardone volesse fare, e se, volendo farlo, le
avrebbe compiute nello stesso giorno; e ciò quan-
do al Ferrero era noto benissimo che la Contessa
era assai conosciuta dal Bardone per essersi
sovente recata agli uffici della Cassa, per opera-
zioni che vi faceva, e però nulla di più natu-
rale sarebbe stato pel Ferrero il pensare che se
Bardone si fosse determinato a formar le nuo-
ve polizze, le avrebbe per un impiegato qua-
lunque mandate a casa della Contessa per
la firma, ovvero avrebbe atteso che questa (co-
me avvenne per una delle polizze) si fosse re-
cata alla Cassa per sottoscrivere. La teste espo-
sta possibilità di creare le nuove polizze sen-
za apporvi la data non vera e senza alterazio-
ne dei registri, mentre fornisce un ulteriore ar-
gomento per la irresponsabilità del Ferrero, po-
trà spiegare lo stato di animo e la confusione
in cui si trovò il Bardone nel compiere l'ope-
razione.

Dalle fatte considerazioni deriva doversi con-
cludere non esservi indizi di reità del Sena-
tore Ferrero di Cambiano pel fatto denunziato a
suo carico.

Che, in quanto agli altri imputati, la Com-
missione, ai termini dell'art. 34 del regola-
to quind del Senato, crede opportuno non sottra-
rli ai loro giudici naturali, che esamineran-
no se, oltre la materiale alterazione dei regi-
stri (brogliare), concorrono nella specie tutti
gli altri elementi obbiettivi e subbiettivi richie-
sti per ritenere esistente il reato di falso in
privata scrittura.

Per tali motivi

Letti gli art. 17 e 24 del reg. giud. del Senato
Uniformemente al P. M.

Dichiara non farsi luogo a procedere con-
tro il Senatore Cesare Ferrero di Cambiasco pel
reato di falso in scrittura privata per mancan-
za di qualsiasi indizio di reità.

Rimette gli atti del procedimento nell'in-
teresse degli altri imputati all'autorità giudi-
ziaria ordinaria.

Così deciso in Roma il 9 luglio 1918.

- Emanuele Tassinari
- C. Mugelli
- Guglielmo Ugo Petrella
- M. Porta
- Feliciano Stibani
- Capoborto
- Carlo Guata

Fontanacone